



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/07/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 08/09/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25/05/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/03/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/02/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/03/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/01/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/03/2019

PREMESSA

L'imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita con la legge di stabilità per il 2014, la n. 147 del 27 dicembre 2013, si basa su due presupposti impositivi: uno dato dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Ai sensi dei commi 639 e 640 dell'articolo unico, la IUC si compone dell'IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale e di una componente relativa ai servizi che si articola nella TASI, tributo per i servizi indivisibili e nella TARI, tassa sui rifiuti. La componente patrimoniale è dovuta dal possessore di immobili, con l'esclusione delle abitazioni principali; mentre il tributo per i servizi indivisibili, che sarà calcolato sul valore catastale, è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, mentre, infine, la tassa sui rifiuti, a carico dell'utilizzatore, è destinata a coprire i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti e sarà calcolata sui metri quadrati del bene.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 aprile 2014, questo Ente ha proceduto all'affidamento della gestione e riscossione del tributo TARI per il periodo 2014-2015 ad IREN EMILIA Spa.

INDICE

CAPO I^ – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	Pagina 4
Articolo 2	Funzionario responsabile del tributo	Pagina 4
Articolo 3	Soggetto attivo	Pagina 4
Articolo 4	Dichiarazione	Pagina 4
Articolo 5	Accertamento	Pagina 5
Articolo 6	Sanzioni ed interessi	Pagina 6
Articolo 7	Rimborsi	Pagina 7
Articolo 8	Riscossione coattiva	Pagina 7
Articolo 9	Contenzioso	Pagina 7
Articolo 10	Decorrenza ed efficacia del Regolamento	Pagina 7

CAPO II^ – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 11	Oggetto del Regolamento	Pagina 8
Articolo 12	Assimilazione all'abitazione principale	Pagina 8
Articolo 13	Determinazione del valore delle aree edificabili	Pagina 8
Articolo 14	Determinazione delle aliquote	Pagina 8
Articolo 15	Importo minimo del versamento	Pagina 9
Articolo 16	Disposizioni finali	Pagina 9

CAPO III[^] – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 17	Oggetto del Regolamento	Pagina 10
Articolo 18	Presupposto impositivo	Pagina 10
Articolo 19	Soggetti passivi	Pagina 10
Articolo 20	Base imponibile	Pagina 11
Articolo 21	Decorrenza	Pagina 11
Articolo 22	Aliquote	Pagina 11
Articolo 23	Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze e figlia carico	Pagina 12
Articolo 24	Riduzioni	Pagina 12
Articolo 25	Esenzioni	Pagina 12
Articolo 26	Modalità di versamento	Pagina 13
Articolo 27	Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune	Pagina 14

CAPO IV[^] – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 28	Oggetto del Regolamento	Pagina 15
Articolo 29	Presupposto per l'applicazione del tributo	Pagina 15
Articolo 30	Soggetti passivi	Pagina 15
Articolo 31	Locali ed aree oggetto del tributo	Pagina 16
Articolo 32	Esclusioni dal tributo	Pagina 16
Articolo 33	Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali	Pagina 18
Articolo 34	Riduzioni od esenzioni	Pagina 18
Articolo 35	Agevolazioni	Pagina 20
Articolo 36	Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	Pagina 21
Articolo 37	Categorie di utenze	Pagina 21
Articolo 38	Tariffe del tributo	Pagina 22
Articolo 39	Riscossione	Pagina 22
Articolo 40	Dichiarazioni	Pagina 23
Articolo 41	Tributo giornaliero	Pagina 24
Articolo 42	Rimborsi e compensazione	Pagina 24
Articolo 43	Attività di controllo e sanzioni	Pagina 25
Articolo 44	Dilazione del pagamento	Pagina 25

CAPO I[^] – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1–Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel Capo I[^] del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei Capi II[^], III[^] e IV[^] del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

Articolo 2 – Funzionario Responsabile del tributo.

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 3 – Soggetto attivo.

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 4 – Dichiarazione.

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione TASI può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Agenzia del Territorio.
6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta
7. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione del tributo e deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
8. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
9. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 5 – Accertamento.

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17, D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 6 – Sanzioni ed interessi.

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal c.1, art. 13, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso legale in vigore dal 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 7 – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso legale in vigore dal 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00.

Articolo 8 – Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è svolta in forma associata, tramite l'Unione dei Comuni "Colline Matildiche", a cui questo Ente aderisce, ed alla quale ha trasferito la relativa funzione.

Articolo 9 – Contenzioso.

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997.

Articolo 10 – Decorrenza ed efficacia del Regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II^ – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 11 – Oggetto del Regolamento

1. Il Capo II^ del presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Articolo 12 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 13 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, c. 5, D.lgs. n. 504/1992.
2. La Giunta Comunale determina annualmente, ai fini dell'applicazione della IUC, i valori medi orientativi per zone omogenee, per categorie di aree e per zonizzazione, delle aree edificabili site nel territorio del comune. Detti valori indicativi non sono vincolanti nell'ambito del controllo sostanziale I.U.C., in quanto riferiti a valutazioni orientative, medie, ordinarie ed elaborati con la esclusiva finalità di offrire un indirizzo ai contribuenti, ai quali compete l'effettiva commisurazione degli importi da versare, sulla scorta delle peculiarità che contraddistinguono le singole aree possedute.
3. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, s'intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

Articolo 14 - Determinazione delle aliquote

1. Il Comune può deliberare un'aliquota più favorevole per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, c. 3, e all'art. 5, c. 1, L. 9/12/1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune può deliberare un'aliquota più favorevole, per i proprietari che concedono in locazione immobili alle condizioni previste dall'art. 5, commi 2 e 3, L. 9/12/1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Comune può deliberare un'apposita aliquota per le aree edificabili classificate nelle zone urbanistiche F1, G1 e G2.
4. Il Comune può deliberare un'apposita aliquota per l'unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta, a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli), che la occupano quale abitazione principale (quindi che vi hanno

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica) e relative pertinenze (immobili classificati catastalmente come C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale);

5. Il contribuente che intende usufruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, deve presentare apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, a pena di decadenza dal beneficio, e non deve essere ripetuta se le condizioni rimangono invariate.

Articolo 15- Importo minimo del versamento

1. Il versamento dell'Imu non è eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore a 12,00 euro.

Articolo 16- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPO III[^] – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 17 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Capo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52, D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale, istituita a decorrere dal 1/1/2014 e diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

Articolo 18 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

3. Ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio.

4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare alla stessa Agenzia del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

Articolo 19 –Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso/parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è pari al **10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso

anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 20 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.

2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente.

Articolo 21 – Decorrenza

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Articolo 22 - Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con

possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Articolo 23 – Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze e figli a carico

1. Ai sensi del comma 682, lettera b) della Legge 147/2013 è riconosciuta una detrazione per abitazione principale e relative pertinenze così come definite ai fini IMU (si considerano pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) come di seguito specificato:

Rendita Catastale dell'Abitazione Principale e relative pertinenze	Detrazione
Fino a € 450,00	€ 100,00
Da € 450,01 a € 500,00	€ 50,00
Da € 500,01 a € 600,00	€ 25,00

E' riconosciuta inoltre una detrazione di **€ 20,00 per ogni figlio di età inferiore ad anni 26** a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Condizione indispensabile per usufruire delle detrazioni sopra elencate, ai sensi dell'articolo 1 – comma 682 – lettera b) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, risulta essere quella di appartenere ad un **nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo fino a € 70.000** (ovvero rientrare nelle fasce di reddito RE1 od RE2 determinate dal Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna per la determinazione del ticket sui farmaci e la quota fissa per le visite e gli esami specialistici).

Articolo 24– Riduzioni

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione di cui all'articolo 17, può concedere riduzioni ed esenzioni d'imposta di cui al comma 679 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 25– Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è

prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Articolo 26 – Modalità di versamento

1. Per il versamento del tributo, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli predetti, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 7.

3. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo 4, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

4. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta o all'irrogazione di sanzioni, devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

7. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo

dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

8. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 27 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI, è stabilita, annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale unitamente alla approvazione delle relative aliquote.

CAPO IV[^] – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 28–Oggetto del Regolamento

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale in attuazione dell'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
2. La gestione dei rifiuti nel Comune di Albinea è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Articolo 29 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Articolo 30 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso

comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Articolo 31 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
- c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
- d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
- e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Per le aree di cui alla lettera C del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella

determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.

Articolo 32 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

1. Locali:

- a. Locali con utenze domestiche inutilizzati e completamente sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile, dev'essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- b. Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- c. Centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- d. vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- e. di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che intercorre tra la comunicazione di inizio lavori e quella del termine degli stessi e comunque nell'arco di validità del provvedimento autorizzativo;
- f. destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti.
- g. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- h. delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- i. locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;
- j. balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- k. locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- l. locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- m. sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- n. locali in proprietà o locazione del Comune, destinati a servizi istituzionali

2. Aree:

- a. impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;

- b. in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- c. zone di transito e di manovra;
- d. zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- e. aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali

2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

Articolo 33 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 55%;
- macellerie e pescherie: 75%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Articolo 34 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta per le frazioni “secco ed organico” superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese d'interruzione.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo è calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, art. 41, del presente regolamento.
5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che sono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.
6. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo.
7. La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.
8. La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.
9. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.
10. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.
11. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello

spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

12. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (euro/mq) prevista per un componente, qualora e per il periodo in cui si documenta adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione. Tale riduzione si applica anche nel caso di utenza domestica residente il cui numero di occupanti sia uguale a zero per effetto delle dichiarazioni di cui all'art. 37,c. 1, lett. a), del presente regolamento.
13. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:
 - il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
 - il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla debenza TARI dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;
 - i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono:

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se completi di tutti i loro componenti:

1. RAEE 3, per esempio: Tv, monitor
2. RAEE 4, per esempio: piccoli elettrodomestici
3. RAEE 5, per esempio: fonti luminose (lampadine, tubi al neon)

Altri materiali:

4. Olio vegetale (oli di frittura)
5. Olio minerale (olio motore autoveicoli)
6. Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli, ma non pile comuni)

Il punteggio attribuibile ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di riduzione espressi in euro (€), necessari per la determinazione delle riduzioni previste, sono di seguito riportati:

Tipologia materiali	Descrizione esemplificativa	Unita di misura	Punteggi	Valore in €
RAEE 3 Tv, monitor	Monitor/televisore	numero	300	0,75

RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	Cellulare/caricabatteria/calcolatrice tascabile/spazzolino elettrico/taglia capelli/rasoi/sveglie/phon/frullatori/macinacaffè/personal computer senza schermo/stampante/videocamera/fax domestico	numero	200	0,50
RAEE 5 fonti luminose	Lampadine/neon corto e lungo	numero	100	0,25
Olio vegetale (oli di frittura)		litri	200	0,50
Olio minerale (olio motore autoveicoli)		litri	200	0,50
Accumulatori	Batterie auto/batterie motociclo	numero	200	0,50

Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.

Le riduzioni spettano per anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi d'imposta.

La riduzione è riconosciuta sul dovuto del periodo d'imposta successivo.”

Articolo 35 – Agevolazioni

1. E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale per esenzioni e/o agevolazioni, destinato al sostegno delle situazioni accertate d'incapacità o scarsa capacità di utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo e che versano in particolari condizioni di disagio secondo i criteri che seguono:
 - a. Esenzione totale della tariffa per l'abitazione occupata da persone assistite permanentemente dal Comune per disagiate condizioni socio e/o economiche attestante dal Servizio Assistenza Sociale;
 - b. Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi più di 65 anni di età, quando il reddito di pensione dichiarato, decurtato dal canone di affitto (regolarmente documentato) non risulti (pro capite) superiore al minimo INPS e non possiedono altre proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale;
 - c. Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti proprietari aventi più di 65 anni di età, che oltre al reddito derivante dalla proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, percepiscono soltanto il reddito di pensione non superiore al minimo INPS pro capite e non possiedono altre proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale.;
 - d. Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per le

abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 5 occupanti con valore I.S.E.E. non superiore a € 10.900,00. Per ogni occupante in più si applica il coefficiente di maggiorazione di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le riduzioni saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale.
3. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune, che, se accolta, la trasmetterà all'ente gestore.

Articolo 36 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Salvo i casi disciplinati dall'articolo precedente, in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Articolo 37 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
 - attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da

un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Articolo 38 – Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
5. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
6. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
7. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, s'intendono prorogate la tariffe in vigore.

Articolo 39 – Riscossione

1. Il versamento del tributo avviene esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo è liquidato in due rate comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30

dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;

b) 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.

Per le scadenze dell'anno 2014, si fa riferimento alla deliberazione consiliare n. 27 del 28.4.2014.

3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, ovvero di € 2,50 su base giornaliera.

Articolo 40 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare o da variare o da cessare alla Tari, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.

5. Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.

6. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 33, nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 29, sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.

7. E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

8. L'applicazione della riduzione di cui al comma 6 dell'art. 34, è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti

(dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

10. L'agevolazione prevista al comma 11 dell'art. 34 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie;

11. Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

12. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

Articolo 41 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

Articolo 42 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune

entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Non si rimborsano le somme inferiori ad €12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.

6. In caso di affidamento in concessione, le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.

Articolo 43 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.

Articolo 44 – Dilazione del pagamento del tributo ordinario

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, designato dal Gestore, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle rate concesse.

2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:

a. per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00;

b. per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.

3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile del tributo, designato dal Gestore, di poter pagare almeno metà della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota a scadenze mensili comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi.

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in

- un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
- c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.